



CRD 2005-081

Presidente: Pascal Mollard
Giudici: Chiarella Rei-Ferrari ; Christine Sayegh
Cancelliera: Chantal Degottex

Decisione del 19 maggio 2006

nella causa

X, ricorrente, ...

contro

Direzione generale delle dogane (DGD), Divisione principale Diritto e tributi, Monbijoustrasse
40, 3003 Berna,

concernente

il condono dell'imposta sull'importazione di beni

I. In fatto:

A.– Nel periodo tra il 17 gennaio e il 25 luglio 2001 la X, casa di spedizione, sdoganò definitivamente diversi invii di scarti di pellicole fotografiche e prodotti chimici per la fotografia per la A (in seguito : A). L'ufficio doganale fissò l'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuto per le suddette importazioni per un totale di Fr. 153'630.60.

B.– Con lettera del 26 novembre 2001 la X avisò la Direzione generale delle dogane (in seguito: DGD) che la A era insolubile, producendo i seguenti documenti: una distinta delle importazioni con i numeri dei certificati IVA e delle fatture di spedizione, una copia della sua domanda di esecuzione del 13 novembre 2001 per un importo di Fr. 167'767.20 nonché i certificati di sdoganamento e i certificati IVA originali. Il 6 dicembre 2001 la DGD richiese alla

X diversi documenti e informazioni per procedere all'esame della sua domanda di condono dell'imposta. I documenti furono inviati in data 23 gennaio 2002.

Dai documenti agli atti si evincono inoltre i seguenti fatti. In data 10 dicembre 2001, il pretore del distretto della B concesse alla A una moratoria concordataria di sei mesi, prorogata a due riprese per un periodo di sei mesi, fino al 10 giugno 2002 la prima volta e fino al 10 dicembre 2002 la seconda. Il pretore revocò la moratoria con decisione del 23 maggio 2003. La A fu dichiarata fallita il 27 maggio 2003. Alla X furono versati i seguenti importi: Fr. 47'120.-- dal commissario del concordato e Fr. 39'099.50 dalla A a saldo di parte del suo debito. Con lettera del 20 aprile 2004 il legale della X comunicò all'ufficio esecuzione e fallimenti di C. che il credito totale della sua cliente ammontava a Fr. 126'558.30.

C.– Il 25 maggio 2004 la X, per il tramite del suo rappresentante legale, inviò alla DGD diversi documenti, un estratto conto all'attenzione della A e alcune fatture di spedizione. Il 6 luglio 2004 la DGD comunicò alla X che la sua domanda di condono avrebbe potuto essere esaminata unicamente dopo la conclusione della procedura fallimentare. Con lettera del 23 luglio 2004 la X comunicò alla DGD di ritirare la domanda di condono dell'IVA limitatamente a 14 importazioni di beni per un totale di Fr. 35'570.25 e il 3 giugno 2005 l'ufficio esecuzione e fallimenti inviò alla X un atto di carenza beni per un importo corrispondente al suo credito pari a Fr. 126'558.30.

D.– Con decisione del 13 giugno 2005 la DGD stralcì dai ruoli la domanda di condono della X limitatamente alla dichiarazione di ritiro del 23 luglio 2004, ammise parzialmente la domanda di condono per le importazioni effettuate dal 22 gennaio al 15 marzo 2001 conformemente al secondo considerando della sua decisione (59,48 % di Fr. 50'416.85 = Fr. 29'987.95), accettò parzialmente la domanda di condono dell'imposta per le importazioni avvenute tra il 23 marzo e il 25 luglio 2001 conformemente al terzo considerando della sua decisione (59,48% di Fr. 67'643.50 = Fr. 40'234.35), condonando l'IVA in ragione di due terzi (Fr. 26'822.90) e di conseguenza versò l'importo di Fr. 56'810.85 (Fr. 29'987.95 + Fr. 26'822.90) sul conto della X.

E.– La X (in seguito : la ricorrente) ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 28 giugno 2005 dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (in seguito: CRD). La ricorrente postula che la decisione querelata sia riformata nel senso che la sua domanda di condono venga integralmente accolta per l'importo complessivo di Fr. 118'060.35, oltre interessi al 5% dalla data di pagamento delle singole poste IVA o quantomeno dal 3 giugno 2005. La ricorrente contesta una qualsiasi riduzione del condono richiesto e respinge ogni sua responsabilità, facendo valere che essa ha dato prova della massima diligenza possibile in circostanze analoghe.

F.– Con risposta del 5 ottobre 2005 la DGD postula la reiezione del ricorso. La DGD osserva in sostanza che i differenti acconti versati dalla A, per un importo totale di Fr. 39'099.50 nonché l'indennizzo versato dall'ufficio esecuzione e fallimenti del distretto di B di Fr. 47'120.--,

riducono il debito globale della A da Fr. 212'777.80 a Fr. 126'558.30, considerato che gli acconti e l'indennizzo erano serviti a saldare le prestazioni della ricorrente e l'IVA che era stata fatturata alla A. L'autorità doganale precisa di aver applicato le medesime quote percentuali sulle prestazioni della ricorrente e sull'IVA poiché alcuni acconti non sono attribuibili a singole fatture. Essa spiega parimenti che ha proceduto a una riduzione del condono di un terzo, in ragione delle circostanze in cui i debiti sono sorti, ritenuto che la ricorrente ha continuato a effettuare gli sdoganamenti per la A, benché numerose fatture di spedizioni precedenti non fossero state onorate, e ciò per un importo superiore a Fr. 90'000.--.

G.– L'11 ottobre 2005 la ricorrente ha comunicato di non aver preso conoscenza del documento n. 8 degli allegati della DGD, ossia una nota telefonica del 14 marzo 2002, e ne ha richiesto una copia, trasmessale dalla CRD con invio del 14 ottobre 2005. La CRD ha offerto alla ricorrente la possibilità di pronunciarsi su detto documento, la quale vi ha rinunciato.

Gli altri fatti saranno ripresi e sulle singole argomentazioni contenute nello scambio di scritti si ritornerà, nella misura in cui sarà necessario, nei considerandi in diritto della presente decisione.

II. In diritto:

1.– a) Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2001 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, la CRD si è vista attribuire la competenza di statuire sui ricorsi inoltrati contro le decisioni della DGD in materia di condono del dazio (art. 127 della legge federale sulle dogane del 1° ottobre 1925 [LD; RS 631.0]) e di condono dell'imposta sull'importazione di beni (art. 76 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto [OIVA ; RU 1994 1464] e art. 84 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 2 settembre 1999 [LIVA; RS 641.20]; art. 92 LIVA in relazione con l'art. 109 cpv. 1 lett. c n. 5 LD). Questa nuova regolamentazione sopprime la competenza corrispondente del DFF (per le vecchie norme di competenza cfr. art. 109 cpv. 1 lett. d LD). La CRD è pertanto competente per statuire sul ricorso.

b) Per quel che concerne l'applicazione del diritto nel tempo o del diritto intertemporale, ossia del diritto sul quale l'autorità si fonda per statuire su un ricorso, sono di principio applicabili le disposizioni in vigore al momento in cui si realizzano i fatti, le cui conseguenze giuridiche sono in discussione. Nella fattispecie, occorre considerare il periodo delle importazioni, ossia dal 17 gennaio al 25 luglio 2001: alle importazioni in discussione è pertanto applicabile la LIVA.

c) Il ricorso del 28 giugno 2005 contro la decisione del 13 giugno 2005 rispetta il termine legale di 30 giorni previsto dall'art. 50 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa (PA ; RS 172.021). Inoltre l'impugnativa soddisfa le esigenze poste dall'art. 52 PA sulla forma e sul contenuto. La CRD entra quindi nel merito del gravame.

2.– A norma dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. La CRD non è vincolata, nel suo esame, dai motivi invocati (art. 62 cpv. 4 PA) e può scostarsi dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata nonché dalle argomentazioni delle parti. I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono però limitati nel senso che l'autorità competente procede spontaneamente a constatazioni complementari dei fatti o esamina altri punti di diritto solo nei casi in cui indizi corrispondenti risultino dalle censure sollevate o dagli atti (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c, 119 V 349 consid. 1a; André Moser, in Moser/Uebersax, *Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen*, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, n. 1.8 e segg.; Alfred Kölz / Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., Zurigo 1998, n. 112, n. 602 e n. 677).

3.– a) Giusta l'art. 84 cpv. 1 lett. d LIVA l'imposta sull'importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se l'incaricato dello sdoganamento (ad es. lo spedizioniere) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolvenza dell'importatore e se, all'epoca dello sdoganamento, quest'ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni. La seconda frase di questa norma precisa che l'insolvenza dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'incaricato è seriamente messa in pericolo. Il cpv. 2 del medesimo articolo prevede che il condono dell'imposta è accordato dalla DGD su domanda scritta corredata dei documenti giustificativi. Il termine di presentazione della domanda di condono è di un anno a contare dalla determinazione dell'imposta; in caso di sdoganamento intermedio il termine decorre dalla scadenza del termine di validità di tale sdoganamento.

b) Secondo la dottrina, l'insolvenza dell'importatore deve essere esaminata caso per caso e un condono d'imposta può essere concesso solo con ritegno. La messa in pericolo del credito dell'incaricato nei confronti dell'importatore deve essere seria e la supposizione dell'impossibilità di incasso non è sufficiente. A tal proposito la casa di spedizione deve aver messo in atto tutte le misure che le possono essere richieste per percepire il pagamento dell'imposta (Peter A. Müller, *Commentaire de l'art. 84 LTVA*, in mwst.com, *Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer*, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 1019, Thomas Jörg Kaufmann, *Das neue MWSTG in SteuerRevue [StR] 54 [1999] 551*).

Il condono dell'imposta sull'importazione deve essere inteso come una rinuncia del fisco a percepire un'imposta dovuta secondo il diritto in vigore e non come un diritto alla restituzione di un'imposta incassata in più o non dovuta. Ai sensi della legge, il condono può essere totale o parziale (cfr. pure il rapporto del 28 agosto 1996 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale [FF 1996 V 799]). In tedesco si parla di « Kann-Formulierung ». Al

contrario, il testo dell'art. 127 cpv. 1 LD in materia di condono del dazio non concede alcun margine di manovra (« il est fait remise ... » e in tedesco: « wird ... erlassen »), ciò che presuppone un margine di apprezzamento da parte dell'autorità fiscale in materia di condono dell'imposta sull'importazione, dunque un potere di apprezzamento nell'esame dei singoli casi. L'autorità competente deve tuttavia rispettare il principio della parità di trattamento dinanzi alla legge e di proporzionalità nonché l'obbligo di difesa dell'interesse pubblico. Ciò significa che l'autorità fiscale non deve procedere a un condono ogni volta in cui è data l'insolvenza dell'importatore. Ai sensi della legge l'imposta non deve di conseguenza essere condonata ogni volta totalmente (cfr. decisione del Tribunale federale del 17 febbraio 2006 nella causa S. [2A.534/2005], decisione della CRD del 7 giugno 2002, pubblicata nella Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] nonché parimenti citata nel Codice annotato – TVA annotée - Schaller - Sudan - Scheuner - Huguenot, Ginevra-Zurigo-Basilea 2005, pag. 331seg.; Müller, op. cit., pag. 1016 e parimenti Hans Beat Noser, Der Zollnachlass nach Art. 127 ZG – wozu, wie-wann? in: Zoll-rundschau 3/90, 78; Ernst Blumenstein, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, Berna 1931, pag. 45).

4.– Nel caso in esame la ricorrente asserisce esservi stata violazione del diritto federale e constatazione inesatta e incompleta dei fatti pertinenti. Contesta altresì la riduzione operata sulla sua domanda di condono integrale dell'imposta sull'importazione dei beni effettuata per conto della società A, per un importo complessivo di Fr. 118'060.35 oltre interessi al 5% dalla data di pagamento delle singole poste IVA o quantomeno dal 3 giugno 2005. Essa contesta ogni corresponsabilità, sostenendo di aver dato prova della diligenza richiesta in simili circostanze e non comprende la giustificazione della riduzione di un terzo del condono concesso. L'insolvenza della ditta importatrice A, registrata quale contribuente presso l'AFC al momento delle importazioni in questione, non è contestata.

a) aa) Innanzitutto occorre rammentare che nella misura in cui si è in presenza di un'operazione IVA imponibile, l'imposta si calcola sulla controprestazione. È considerato controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi (art. 33 cpv. 1 e cpv. 2 LIVA).

La controprestazione non è solo il presupposto dell'esistenza di uno scambio di prestazioni (« Leistungsaustausch »), ma anche, come s'è visto poc'anzi, la base di calcolo dell'imposta (decisione del Tribunale federale del 1° aprile 2004 nella causa I. SA, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2004 II pag. 127, consid. 3.2). La controprestazione è la contropartita della fornitura o della prestazione di servizi. Essa deve pertanto essere in un rapporto di causa-effetto con la prestazione imponibile; deve, altrimenti detto, esistere un legame economico intrinseco tra la prestazione e la controprestazione (DTF 126 II 451 consid. 6a; Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, Ed. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 212). Contrariamente al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 che istituiva un'imposta sulla cifra d'affari (DCA; anticamente RS 6 176 e ulteriori modifiche pubblicate alla

RU) la vecchia OIVA poneva l'attenzione sul destinatario della prestazione imponibile, non considerando le spese sopportate dal fornitore (Camenzind/Honauer, op. cit., pag. 212). Lo stesso punto di vista vale per la LIVA. Così per determinare la base di calcolo dell'imposta e dunque l'estensione della controprestazione occorre, come enunciato sopra, fondarsi su tutto ciò che il destinatario della prestazione dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi e non su ciò che riceve il fornitore (si veda pure Camenzind/Honauer, op. cit., pag. 212). La base di calcolo è ciò che il consumatore (cliente) si è impegnato o si è dichiarato disposto a versare per la prestazione ricevuta, rispettivamente per ricevere la prestazione in questione (decisione della CRD del 13 febbraio 2001, nella causa S. AG [CRC 2000-067], consid. 4b, confermata dalla decisione del Tribunale federale del 7 dicembre 2001 [2A.135/2001]).

Pertanto, qualora il mandatario incaricato dello sdoganamento (nella fattispecie la casa di spedizione) riceva degli acconti da parte della società importatrice, si considera che una parte della controprestazione dell'imposta è stata fornita, ciò che impone una riduzione del condono. È come se il mandatario avesse ricevuto una parte della controprestazione dovuta dal suo cliente. In altri termini, ritenuto che il condono si giustifica unicamente per l'importo che la casa di spedizioni non ha ricevuto, bisogna considerare che ricevendo una parte della controprestazione con un acconto, la casa di spedizione ha potuto trasferire una parte dell'IVA. Più precisamente, nell'acconto ricevuto dalla casa di spedizione è compresa una parte dell'IVA fatturata all'importatore e di conseguenza una riduzione del condono è, in questi termini, giustificata.

bb) Nel caso in esame l'importo totale del credito della ricorrente, incaricata dello sdoganamento per conto della A, società importatrice, ammonta a Fr. 212'777.80. La maggior parte di questo importo riguarda l'IVA gravante l'importazione di beni. A ha tuttavia saldato una parte del suo debito con diversi versamenti per una somma di complessivi Fr. 39'099.50, riducendo in tal modo il debito totale della A a Fr. 173'678.30.

In merito a questi acconti e alla luce dei documenti dell'incarto della DGD, si evince che essi non sono tutti riconducibili a una precisa fattura di spedizione, ciò che è stato peraltro confermato dalla ricorrente su domanda della DGD (cfr. i doc. 16-18 della DGD). Più precisamente, taluni acconti sono attribuibili a una fattura determinata, menzionata nell'estratto conto della ricorrente all'attenzione di A (cfr. i ni. 2-9 cerchiati nell'estratto conto, doc. n. 14 della risposta del 5 ottobre 2005 della DGD), mentre altri non lo sono (il versamento di Fr. 1'230.-- che figura alla terza riga dell'estratto conto precitato). Inoltre, risulta dall'incarto che questi acconti non concernono le fatture di spedizione per le quali è stata addebitata l'IVA per mezzo dei 14 certificati IVA, per i quali la ricorrente ha ritirato la domanda di condono.

cc) Occorre parimenti prendere in considerazione l'indennizzo che è stato versato dal commissario del concordato dell'ufficio esecuzioni e fallimenti del distretto della B, ossia Fr. 47'120.--, importo dovuto alla ricorrente per la realizzazione di un'installazione sulla quale aveva fatto valere un diritto di ritenzione. Questo indennizzo le fu versato come controprestazione per i suoi crediti nei confronti della A, facendo così sorgere un rapporto di causalità tra l'importo ricevuto e il credito della ricorrente nei confronti della A. Una parte del credito della ricorrente è

stata pertanto estinta attraverso l'indennizzo ricevuto dal commissario del concordato. Le fatture di spedizione menzionate nell'estratto conto furono allestite in correlazione con l'importazione di beni qui in discussione, ad eccezione delle prime sette, con cui sono state conteggiate mere prestazioni della ricorrente (ad es. i costi di sdoganamento in Italia). L'indennizzo di Fr. 47'120.-- non può riferirsi unicamente a queste prestazioni in quanto esse non sono dovute in virtù di fatture precise risultanti dall'estratto conto. La risposta della ricorrente del 23 luglio 2004 alle domande della DGD del 6 luglio 2004 non aiuta a risolvere questo punto (cfr. i doc. n. 16-18 summenzionati). L'indennizzo ricevuto dall'ufficio esecuzioni e fallimenti non può quindi essere connesso a delle fatture precise. Di conseguenza la DGD ha ripartito questo importo proporzionalmente su tutti gli importi scoperti. Alla luce di queste considerazioni l'indennizzo di Fr. 47'120.-- ha permesso alla ricorrente di saldare una parte delle fatture, tra cui quelle con cui la ricorrente aveva conteggiato l'IVA alla A.

dd) Gli acconti della A e l'indennizzo ricevuto dall'ufficio esecuzioni e fallimenti riducono il debito della A nei confronti della ricorrente, che ammonta così a Fr. 126'558.30 (Fr. 173'678.30 meno Fr. 47'120.--). Questa somma rappresenta il 59.48% del debito globale iniziale. Gli acconti e l'indennizzo versato dal commissario del concordato servono a coprire le prestazioni della ricorrente e l'IVA fatturata da quest'ultima alla A. Le stesse quote percentuali furono quindi applicate dalla DGD sulle prestazioni della ricorrente e sull'IVA dovuta (cfr. il documento 22.1 della DGD).

Debito A:	Fr. 212'777.80	= 100 %
- acconti diversi :	Fr. 39'099.50	
- indennizzo UEF :	Fr. 47'120.--	

Debito reale A:	Fr. 126'558.30	= 59.48 %

(Fr. 35'570.25 = domanda di condono ritirata)

Import. 22.01. – 15.03.2001 : Fr. 50'416.80 di IVA x 59.48 % = Fr. 29'987.95

Import. 23.03. – 25.07.2001 : Fr. 67'643.50 di IVA x 59.48 % = Fr. 40'234.35

b) aa) In un secondo tempo, occorre esaminare in quale misura il condono può essere parziale. A questo proposito, come rilevato correttamente dalla DGD, se il legislatore avesse voluto che l'imposta venisse condonata incondizionatamente alle case di spedizione in caso di insolvibilità dell'importatore registrato quale contribuente IVA in Svizzera, l'avrebbe con ogni evidenza espressamente previsto. Un trasportatore che assumesse troppi rischi sarebbe trattato nello stesso modo di un trasportatore che prendesse le precauzioni necessarie e colui che assumesse rischi sconsiderati potrebbe comunque appellarsi alla possibilità del condono, cosa che contravverrebbe il principio medesimo del condono e di conseguenza quello della sicurezza del diritto.

bb) Un eventuale litigio tra le parti, ossia tra il trasportatore e l'importatore, ricadrebbe sotto il diritto privato. La casa di spedizione fornisce delle prestazioni relative allo sdoganamento per ordine di una persona fisica o giuridica e l'autorità competente per la riscossione dell'imposta non può in alcun modo influenzare questo rapporto di diritto civile. In altri termini, la persona che presenta una domanda di sdoganamento ha la funzione di una persona giuridica o fisica (spedizioniere, importatore, ecc.) nell'ambito di un rapporto giuridico di diritto civile. La DGD non può pertanto definire chi deve fornire tali prestazioni, a quali condizioni e per quale importatore. Si tratta di una questione che concerne esclusivamente le parti contraenti che partecipano al mandato.

cc) La casa di spedizione sopporta un certo rischio nell'ambito del suo mandato nei confronti dell'importatore. Infatti il pagamento dell'imposta per conto dell'importatore comporta un certo rischio aziendale per la casa di spedizione e il legislatore ha creato l'istituto del condono per ovviarvi, conferendo all'autorità competente un potere discrezionale che si traduce nella considerazione delle circostanze, in cui i debiti sono sorti. Infatti non tutti gli importi devono essere condonati integralmente e senza differenziazione, senza tener conto delle circostanze nelle quali i debiti sono sorti. Un tale atteggiamento sarebbe ingiustificato non solo avuto riguardo al principio medesimo del condono, bensì implicherebbe uno svantaggio per la casa di spedizione che prevede condizioni di pagamento più severe (pagamento anticipato, pagamento in contanti, rinuncia ad eseguire il mandato in caso di mancato pagamento, ecc.) nei confronti di un concorrente che non fisserebbe delle condizioni di pagamento, recuperando l'imposta dovuta da terzi per mezzo del condono.

dd) Nella fattispecie va ammesso che il trasportatore non si è preoccupato del ritardo dei pagamenti da parte dell'importatore, malgrado il rischio legato all'attività imprenditoriale derivante dal suo mandato nei confronti della società importatrice. La ricorrente ha infatti tacitamente accettato di concedere delle facilitazioni di pagamento a ben due mesi dalla scadenza del termine di pagamento. Benché le fatture precedenti fossero rimaste scoperte per un importo superiore a Fr. 90'000.--, la ricorrente ha continuato a sdoganare le merci importate dalla A. Essa avrebbe dovuto, al contrario, porsi degli interrogativi in merito a questi ritardi e prendere delle misure per premunirsi contro un'eventuale perdita (ad es. esame della solvibilità della società importatrice, limite di credito, fornitura contro pagamento in contanti, ecc.). Una tale prudenza si sarebbe imposta e ciò a maggior ragione alla luce delle raccomandazioni dell'Associazione svizzera della imprese di spedizione e logistica (spedlogswiss). Conformemente alla sua prassi, la DGD ha quindi operato la riduzione di un terzo per i certificati IVA rilasciati due mesi dopo il primo certificato IVA (del 17 gennaio 2001), ossia a partire dal 26 marzo 2001 (n° ... e seguenti secondo la tabella 1 della risposta del 5 ottobre 2005 della DGD). La CRD considera la prassi della DGD conforme al principio della parità di trattamento dinanzi alla legge, a quello della proporzionalità nonché all'obbligo di difesa dell'interesse pubblico e non ritiene che vi sia motivo alcuno per rimetterla in discussione (cfr. decisione della CRD del 7 giugno 2002 succitata, consid. 2a e 3).

Import. 22.01. – 15.03.2001 : Fr. 50'416.80 x 59.48 % = Fr. 29'987.95

Import. 23.03. – 25.07.2001 : Fr. 67'643.50 x 59.48 % = Fr. 40'234.35

Fr. 29'987.95 => Condono del 100 % => Fr. 29'987.95

Fr. 40'234.35 => Condono dei 2/3 => Fr. 26'822.90

Totale del condono : Fr. 56'810.85

c) Riassumendo, la ricorrente ha ricevuto una parte della controprestazione pattuita attraverso diversi pagamenti e con ciò le è stata trasferita una parte dell'IVA. In tal modo la ricorrente ha ricevuto una parte dell'IVA che era stata fatturata alla A per cui si giustifica una riduzione del condono. Inoltre, un condono parziale dell'imposta è fondato, in quanto la ricorrente non ha dato prova della diligenza richiesta in caso di mancato pagamento dell'imposta da parte della società importatrice.

L'imposta (IVA) sull'importazione di beni può essere restituita totalmente o in parte quando le condizioni evocate all'art. 84 cpv. 1 e cpv. 2 LIVA sono adempiute. Nella fattispecie la ricorrente ha ricevuto una parte dell'IVA fatturata alla ditta insolvente e si è comportata in modo negligente nell'incasso dell'imposta sull'importazione. Non può pertanto esservi condono integrale ai sensi della LIVA. Secondo i considerandi succitati non vi è violazione del diritto federale, né constatazione inesatta e incompleta dei fatti pertinenti. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto e confermata la decisione impugnata.

5.– Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso della X è respinto e la decisione della DGD del 13 giugno 2005 è confermata. Le spese processuali, che di regola comprendono la tassa di decisione, le tasse di cancelleria e gli esborsi, sono a carico della parte soccombente. Nel dispositivo l'autorità di ricorso deve computare in maniera corrispondente (art. 1 segg., in particolare art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa; RS 172.041.0) l'anticipo spese effettuato (art. 63 cpv. 4 PA), ritenuto che alla ricorrente va rimborsata un'eventuale eccedenza.

Per questi motivi,

la Commissione federale di ricorso in materia doganale, deliberando per via di circolazione degli atti in applicazione dell'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31),

pronuncia:

1. Il ricorso della X è respinto e la decisione della Direzione generale delle dogane del 13 giugno 2005 è confermata.
2. Le spese processuali di Fr. 2'500.--, comprendenti la tassa di decisione e le tasse di cancelleria, sono a carico della ricorrente e computati sull'anticipo spese versato di Fr. 2'500.--.
3. La presente decisione è notificata per iscritto alla ricorrente e alla Direzione generale delle dogane.

Indicazione del rimedio giuridico

La presente decisione viene notificata per iscritto alle parti. Essa può essere impugnata entro trenta giorni dalla notifica mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 97 e segg. della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria [OG; RS 173.110]), **fatta eccezione per le decisioni sull'imposizione dei dazi, in quanto essa dipenda dalla classificazione tariffaria o dalla determinazione del peso (art. 100 lett. h OG), nonché per le decisioni sul condono o sulla moratoria di contribuzioni dovute (art. 99 cpv. 1 lett. g OG)**. L'atto di ricorso dev'essere depositato in tre esemplari presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma della ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati al ricorso la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso della ricorrente. Il termine non decorre (art. 34 cpv. 1 OG):

- a) dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

Commissione federale di ricorso
in materia doganale

Il presidente

La cancelliera

Pascal Mollard

Chantal Degottex